

Repertorio numero XXXXX

Raccolta numero XXXX

**MODIFICHE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN LOCALITA' SAN MARTINO
A VALPERGA
ATTO MOTAIO MARCOZ N° 7606 - 5314**

Registrato a TORINO III il 26 aprile 2016 al n. 6868 serie 1T E annotato a IVREA il 28 aprile
2016 ai nn. 2902/264

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno XXXXXXX

in Valperga, via Matteotti 19, presso la sede del Comune di Valperga.

Innanzi a me dottor XXXXX, Notaio con residenza in XXXX, iscritto presso il
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di XXXXXX,

sono presenti:

- la società **"SATA - S.P.A."** a socio unico, costituita in Italia, con sede in Valperga (TO), regione San Martino 1, capitale sociale euro 3.500.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 03773170018, R.E.A. 585870, in persona del Consigliere di Amministrazione

ROLANDO Bruno Secondo nato a Cuorné (To) il giorno 30 agosto 1959, con domicilio per la carica presso la sede sociale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 6 aprile 2016;

- SATTA Claudio nato a il

domiciliato per l'incarico in Milano - Viale della Liberazione 16/18, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Procuratore della:

- "BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.p.A.", con sede ove sopra, Capitale Sociale di Euro 204.432.100,00 (duecentoquattromilioniquattrocentotrentaduemilacenti virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 00862460151 - iscritta all'Elenco Generale U.I.C. al n. 143 e all'Elenco Speciale Banca d'Italia al n. 19269.0, giusta i poteri spettantigli in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensatane dai comparenti la lettura in seguito per brevità denominata anche "Concedente" ;

- BENEVENUTA Giuseppe nato a Torino il giorno 26 marzo 1937, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:

- "A. BENEVENUTA E C. - S.P.A.", con sede legale in Torino, Via Botero n.ro 17, capitale sociale Euro 1.092.000,00 (unmilionenovantaduemila virgola zero zero), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con codice fiscale e numero di iscrizione 00504730011, iscritta al R.E.A. di Torino al n.ro 157886 in seguito per brevità denominata anche "Utilizzatore";

- il **"COMUNE DI VALPERGA"**, con sede in Valperga (TO), via Matteotti 19, codice fiscale 83501310011, in persona del Responsabile dell'Area tecnica SANDRETTO Giancarlo, nato a Cuorné (TO) il giorno 17 settembre 1962, con domicilio per la

carica presso la sede, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale numero 11 del 18 febbraio 2016 che, in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi chiedono di ricevere il presente atto portante quanto segue.

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 del 28 gennaio 2000 è stato approvato il Piano Esecutivo convenzionato proposto dalla "C.T.M. Tecnomeccanica S.p.A.", relativo all'area "PE - Aree produttive esistenti" in località San Martino;
- che alla "CTM Tecnomeccanica S.p.A.", a seguito di fusione mediante incorporazione, è subentrata la "DAYCO EUROPE S.R.L.";
- che in data 17 febbraio 2000, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 del 28 gennaio 2000, con atto del Notaio Caterina Bima di Torino è stata sottoscritta la convenzione urbanistica (repertorio 60.998/7.287), debitamente registrata e trascritta ad Ivrea il 13 marzo 2000 ai numeri 1503/1136 ;
- che in data 28 febbraio 2000 gli obblighi contrattuali sono stati trasferiti alla "SATA - S.P.A.", quale acquirente degli immobili oggetto di convenzione, dalla "DAYCO EUROPE S.R.L." con atto del Notaio Caterina Bima di Torino, repertorio 61.209, registrato a Torino il 17 marzo 2000 al numero 2589;
- che il Piano Esecutivo Convenzionato aveva durata decennale e quindi fino al 16 febbraio 2010;
- che la "SATA - S.P.A." in data 4 novembre 2009 ha chiesto la proroga di due anni dei termini contrattuali, evidenziando che le opere di urbanizzazione previste non sono state realizzate a causa della difficile congiuntura economica e della costruzione di una rotatoria sulla S.S.460;
- che in data 28 dicembre 2009 è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 43 avente ad oggetto "Convenzione urbanistica relativa a P.E.C. in località San Martino, successiva a deliberazione C.C. n. 3 del 28 gennaio 2000: Proroga di due anni dei termini convenzionali";
- che con atto a rogito del Notaio Vincenzo Bruno di Castellamonte in data 12 aprile 2010, repertorio 125.609, registrato a Cuorgné il 28 aprile 2010 al numero 777, tra la "SATA - S.P.A." e il "COMUNE DI VALPERGA" si è data attuazione alla predetta delibera del Consiglio Comunale numero 43 del 28 dicembre 2009 e si è prorogato di due anni, quindi fino al 16 febbraio 2012, il termine per l'esecuzione delle opere previste nella prima convenzione del 17 febbraio 2000;
- che la "SATA - S.P.A." in data 24 ottobre 2011 ha chiesto ulteriore proroga di due anni dei termini contrattuali, evidenziando che le opere di urbanizzazione previste non sono state realizzate a causa della difficile congiuntura economica e dell'avvenuta realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 460, per la quale ha proposto di apportare modifiche alle aree destinate a parcheggi e servizi;
- che con atto a rogito del Notaio Vincenzo Bruno di Castellamonte in data 10 aprile 2012, repertorio 129.095, registrato a Cuorgné il 24 aprile 2012 al numero 645, tra la "SATA - S.P.A." e il "COMUNE DI VALPERGA" si è data attuazione alla delibera della Giunta Comunale numero 93 del 20 dicembre 2011, prorogando di ulteriori due anni, quindi fino al 16 febbraio 2014, il termine per l'esecuzione delle opere previste nella prima convenzione del 17 febbraio 2000;
- che la "SATA - S.P.A." in data 30 dicembre 2013 ha chiesto ulteriore proroga dei termini contrattuali, evidenziando che le opere di urbanizzazione previste non sono state realizzate a causa della difficile congiuntura economica e dell'avvenuta

realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 460, per la quale ha proposto di apportare modifiche alle aree destinate a parcheggi e servizi;

- che la "SATA - S.P.A." in data 11 febbraio 2014 ha presentato fideiussione bancaria numero 03016/8200/469247 del 6 febbraio 2014 rilasciata da Intesa San Paolo, filiale di Ivrea, a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste in Convenzione, con scadenza al 31 agosto 2016;

- che con atto a rogito del Notaio Vincenzo Bruno di Castellamonte in data 26 marzo 2014, repertorio 132.055, registrato a Cuorné il 16 aprile 2014 al numero 1178, tra la "SATA - S.P.A." e il "COMUNE DI VALPERGA" si è data attuazione alla delibera della Giunta Comunale numero 7 del 23 gennaio 2014, prorogando di ulteriori due anni, quindi fino al 16 febbraio 2016, il termine per l'esecuzione delle opere previste nella prima convenzione del 17 febbraio 2000;

- che la "SATA - S.P.A." in data 18 novembre 2015 ha chiesto ulteriore proroga di due anni dei termini contrattuali, evidenziando che le opere di urbanizzazione previste non sono state iniziate a causa dell'avvenuta realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 460 e per intervenute modifiche normative, per le quali si ritiene di apportare modifiche alle aree destinate a parcheggi e servizi;

- che la "SATA - S.P.A." con nota in data 30 gennaio 2016 si è assunta l'impegno a rinnovare entro il 31 luglio 2016 la fideiussione bancaria numero 03016/8200/469247 del 6 febbraio 2014 rilasciata da Intesa San Paolo, filiale di Ivrea, già presentata in data 11 febbraio 2014 (avente scadenza 31 agosto 2016);

- che in data 18 aprile 2016 con atto notaio Marcoz n° 7606 - 5314 Registrato a Torino III il 26 aprile 2016 al n. 6868 serie 1T E annotato a Ivrea il 28 aprile 2016 ai nn. 2902/264 la validità del PEC e' stata prorogata di anni due e quindi fino al 16 febbraio 2018;

- che il giorno 16 giugno 2016 a rogito Notaio Napolitano , e' intervenuto atto di compravendita tra le soc. SATA spa e A.Benevenuta e C spa per il compendio immobiliare interessato dalla presente convenzione che ha stabilito in particolare che in ordine a detta Convenzione, per espressi accordi già intercorsi tra la "società SATA - S.P.A." e la società "A. BENEVENUTA E C. - S.P.A.", le medesime società si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta Convenzione nei confronti del Comune di Valperga nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, esonerando e manlevando la società BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

- che e' intenzione dei PROPONENTI procedere ad una modifica sostanziale della convenzione in essere con particolare riferimento alle aree per servizi sulla base di quanto attualmente previsto dalla Legge regionale n° 56/77 e s-m-i- con particolare riferimento all'art. 21;

- che a tal fine sulla base di richiesta specifica del Comune di Valperga e' stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 58 del 17.05.2016 la definizione degli importi da corrispondere al Comune in alternativa alla cessione di aree a servizi;

- Che e' stato disposto con atto del Responsabile del procedimento e Delibera n° XXX del XXX l'accoglimento della Variante al PEC e del relativo schema di convenzione che sono stati depositati e pubblicati secondo le norme cogenti;

tutto ciò premesso, le parti convergono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – ATTUAZIONE DEL PEC

L'attuazione del progetto di PEC approvato con Deliberazione CC n. 3 del 28 gennaio 2000, avverrà in conformità ai disposti delle Norme Tecniche di Esecuzione della Variante al PRGC, nonché secondo gli elaborati del PEC che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto redatti dall'Arch. Diego Bertotti con uffici in Valperga Via Giuseppe Verdi n° 17 e qui di seguito indicati:

TAV. 1 VAR – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

TAV. 2 VAR – PLANIMETRIE GENERALI

TAV. 3 VAR – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV. 4 VAR – PROGETTO E VARIANTE: ALLACCIAMENTO FOGNARIO

TAV. 5 /

TAV. 6 /

TAV. 7 – PROGETTO: PLANIMETRIA

TAV. 8 – PROGETTO: DIMOSTRAZIONE AREE

TAV. 9 – PROGETTO: RETE E SERVIZI TECNOLOGICI

TAV. 10 – PROGETTO: PROGETTO DI MASSIMA AREE A SERVIZI

TAV. 11 /

TAV. 12 – PROGETTO: PROFILI REGOLATORI

TAV. 13 VAR – VARIANTE: PLANIMETRIA

TAV. 14 VAR – VARIANTE: DIMOSTRAZIONE AREE

TAV. 15 VAR – VARIANTE: RETE E SERVIZI TECNOLOGICI

TAV. 16 VAR – VARIANTE: PROFILI REGOLATORI

Articolo 3 – OGGETTO DEL PEC UTILIZZAZIONE URBANISTICA

1. Il PEC ha per oggetto l'utilizzo, secondo le norme della Variante Generale al PRGC, della capacità edificatoria del complesso industriale sito nel Comune di VALPERGA (TO), Località San Martino n.ro 10, elevato ad un piano fuori terra ed in parte a due piani fuori terra, oltre ad un piano interrato, insistente su terreno pertinenziale della superficie catastale complessiva di mq. 21.684 (ventunomilaseicentottantaquattro), compresa l'area occupata dal fabbricato, distinto in mappa Catasto Terreni al foglio 6, p.lla 268, ente urbano, confinante nell'insieme con: mappali 1008-1146-1072-1071-1070-1069, tutti del foglio 6, mappale 1271 del foglio 5, Strada Comunale San Martino, Canale di Favria, torrente Gallenca e svincolo della Statale n.ro 460, nel seguito denominato IMMOBILE;
2. IL suddetto IMMOBILE per complessivi mq. 21.684 risulta classificata dalla vigente variante generale al PRGC tra le AREE PRODUTTIVE ESISTENTI PE e che per l'utilizzo edificatorio è necessaria la predisposizione di uno strumento urbanistico esecutivo;
3. Per l'utilizzazione a scopo urbanistico dell'immobile è stato predisposto un progetto urbanistico di Variante al PEC approvato redatto dall'Arch. Diego Bertotti con uffici in Valperga, Via Giuseppe Verdi n° 17 che è costituito dai seguenti elaborati;

TAV. 1 VAR – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

TAV. 2 VAR – PLANIMETRIE GENERALI

TAV. 3 VAR – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV. 4 VAR – PROGETTO E VARIANTE: ALLACCIAMENTO FOGNARIO

TAV. 5 /

TAV. 6 /

TAV. 7 – PROGETTO: PLANIMETRIA
TAV. 8 – PROGETTO: DIMOSTRAZIONE AREE
TAV. 9 – PROGETTO: RETE E SERVIZI TECNOLOGICI
TAV. 10 – PROGETTO: PROGETTO DI MASSIMA AREE A SERVIZI
TAV. 11 /
TAV. 12 – PROGETTO: PROFILI REGOLATORI
TAV. 13 VAR – VARIANTE: PLANIMETRIA
TAV. 14 VAR – VARIANTE: DIMOSTRAZIONE AREE
TAV. 15 VAR – VARIANTE: RETE E SERVIZI TECNOLOGICI
TAV. 16 VAR – VARIANTE: PROFILI REGOLATORI

4. I corrispondenti parametri tecnico ed urbanistici definenti la capacità edificatoria dell'IMMOBILE sono descritti nelle Norme Tecniche di Attuazione della variante generale al PRGC;
5. La Variante al PRGC vigente prevede per l'IMMOBILE un'area a servizi pubblici della superficie stimata di mq. 1.402 posta all'interno della superficie territoriale corrispondente alla superficie in proprietà;
6. La dotazione minima richiesta di aree da asservire o dismettere ad uso pubblico è prevista dagli art. 21 e 26 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. che fissa per IMMOBILE un'area da destinare a servizi non inferiore al 10% della superficie territoriale;
7. L' Art. 21 della 56/77 vigente(ora modificato dalla legge regionale 3/2013 e 5/2015) al comma 4 bis. Prevede che qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche della mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi.
8. La delibera G.C: n. 58 del 17.05.2016 definisce gli importi da corrispondere al Comune in alternativa alla cessione di aree per servizi;
9. Il PEC prevede l'utilizzazione urbanistica dell'area anzidetta secondo le seguenti destinazioni,:
10. SU – Superficie Utile a destinazione industriale ed accessori per mq. 8.176
11. SP – Superficie a Parcheggio privato Interno per mq. 1972,24
12. SV – Superficie a verde privato interno per mq. 3890,17
13. Le destinazioni d'uso anzidette possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, e comunque, anche oltre tale termine, su espresso consenso del Comune, previa verifica dagli standards, e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni sulla base delle previsioni del PRGC vigente.
14. Il progetto definitivo di PEC potrà essere variato in ogni sua parte in corso d'opera, nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia, delle quantità massime realizzabili e delle dotazioni di aree per servizi, attraverso la predisposizione di idonei strumenti urbanistici esecutivi di variante revisionati.
15. Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una

penale convenzionale a carico dei proponenti o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali.

16. La disposizione planimetrica degli edifici e dei loro ampliamenti , i profili regolatori e le tipologie edilizie degli edifici sono contenute nelle tavole grafiche ed, hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisate negli atti tecnici a corredo dei procedimenti amministrativi di attuazione.
17. Variazioni non sostanziali plano-altimetriche e tipologiche degli edifici saranno ammesse, purché nel rispetto delle quantità massime realizzabili e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime di costruzione nonché delle altre norme applicabili. Tali modifiche dovranno comunque conseguire l'approvazione del Comune di Valperga.

Articolo 4 – ALLACCIAMENTI ALLE RETI INFRASTRUTTURALI

I progetti di allacciamento sono stati oggetto di rilascio di procedimenti autorizzativi del Comune di Valperga e sono stati completamente eseguiti con particolare riferimento alla fognatura nera (Tav. 4) , fognatura bianca, acquedotto (Tav. 15).

Articolo 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE

PRPONENTE si impegna alla cessione a semplice richiesta del Comune di Valperga dell'area esterna alla recinzione esistente attualmente adibita a strada comunale per la Frazione Gallenca , che a seguito di esecuzione della rotatoria sulla Sp 460 garantisce fin d'ora la possibilità prevista dal PRGC per ampliamento stradale. Resta pertanto fin d'ora inteso che non e' ritenuto necessario l'arretramento del tratto di recinzione come previsto nel PRGC .

Articolo 6 – TERMINI DI ESECUZIONE

Resta fin d'ora inteso che la canalizzazione consortile di smaltimento delle acque reflue posta a carico dei PROPONENTI e' stata eseguita sulla base di quanto concesso in attuazione del PEC, e' stata ultimata ed e' stata dismessa al Comune di Valperga a seguito dell'avvenuto positivo collaudo da parte del Comune di Valperga.

Articolo 7 – ASSOGGETTAMENTO USO PUBBLICO E CESSIONE GRATUITA DI AREE PER SERVIZI.

Sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione n° 58 del 17.05.2016 i PROPONENTI hanno provveduto alla monetizzazione delle aree per servizi richieste dal PRGC per l'importo di Euro 26.495,02 (diconsi ventiseimilaquattrocentonovantacinque/02) derivanti dall'applicazione dell'onere unitario pari a Euro 13,05/mq. sull'area a servizi richiesta ora monetizzata di mq. 2030,27, in data XXXX con bonifico n°XXXX presso Istituto bancario XXX

Non sono previste dal PEC altri assoggettamenti e/o cessioni di aree per servizi a carico dei PROPONENTI.

Articolo 8 – ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

I Proponenti in riferimento alle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione aggiornati con deliberazione del Consiglio Comunale si obbligano per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a versare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come determinati nelle deliberazioni consiliari al momento dell'attuazione dei singoli interventi edilizi previsti nel PEC.

Articolo 9 – GARANZIE FINANZIARIE

Non sono previste opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai PROPONENTI e pertanto non sono previste garanzie finanziarie.

Articolo. 10 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Qualora i PROPONENTI procedano ad alienare gli immobili oggetto della presente convenzione o parte di essi, dovranno trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli obblighi e oneri di cui alla presente convenzione; essi dovranno dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato, entro trenta giorni dall'atto del trasferimento

Articolo. 11 - SPESE

Tutte le spese della presente convenzione, con ogni altra e consequenziale ,compresa la nota di trascrizione, sono a carico dei PROPONENTI.

A tal fine viene richiesto il trattamento fiscale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.10.1972 n. 637, oltre all'applicazione di altri eventuali benefici fiscali più favorevoli.

Agli effetti della trascrizione della presente convenzione alla Conservatoria dei Registri degli Immobili si precisa che i beni interessati della presente convenzione sono identificati al Catasto del Comune Censuario di Valperga, come da elenco catastale sopra fattane .

Articolo . 12 - Effetti ed efficacia della presente convenzione

La presente convenzione ha durata di validità di anni 10 dalla data odierna e vincola i soggetti attuatori ed i loro aventi causa al rispetto degli obblighi della stessa previsti per l'intero periodo di durata;

Articolo 13 - Sanzioni convenzionali

La mancata osservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) per le eventuali modifiche alle destinazioni d'uso delle aree: pari al doppio del valore di mercato delle aree di cui è stato modificato l'uso secondo la stima dell'ufficio tecnico comunale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione comunale di ingiungere il ripristino delle destinazioni d'uso;
- b)per il mancato versamento delle rate afferenti il contributo di costruzione: sanzioni di cui all'Art. 42 del D.P.R. 6.06.01 n. 380;
- c) per il mutamento delle destinazioni d'uso di edifici o di singoli locali non autorizzato: pagamento di una sanzione da € 258,23 a € 5.164,56;
- d) per la mancata richiesta di autorizzazione all'agibilità o per l' uso della costruzione anteriormente al rilascio dell'agibilità: il pagamento della sanzione da € 258,23 a € 2.582,28;
- e) per la mancata osservanza dell'obbligo di manutenzione delle aree assoggettate uso pubblico di cui all'art. 4 6: sanzione da € 516,50 a € 2.582,30, applicabile ogni qualvolta si verifichi tale inottemperanza;

Inoltre, sono ferme le sanzioni previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977, numero 56 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge 28 febbraio 1985 numero 47, nonché da ogni altra disposizione legislativa in materia.

Articolo 14. Rinvio a norme di legge

Per quanto non convenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare al D.P.R. 6 giugno 2001 e alla legge regionale n°56/77 e successive modifiche ed integrazioni

.Articolo 15 - Clausola compromissoria

Per la risoluzione di ogni controversia sulla esecuzione e interpretazione del presente atto, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di legge, si ricorrerà all'arbitrato nel modo seguente.

L'una o l'altra parte può nominare un primo arbitro, notificando detta nomina all'altra parte mediante lettera raccomandata. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica,

l'altra parte nominerà un secondo arbitro; in difetto, l'arbitro nominato per primo sarà arbitro unico.

In caso di nomina di arbitri, questi ultimi designeranno di comune accordo un terzo arbitro. Qualora detto accordo non sia raggiunto entro 10 giorni dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro sarà nominato, a richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nel cui territorio si trova il Comune.

L'arbitro unico od il collegio arbitrale, secondo i casi, dovranno deliberare il lodo entro e non oltre 30 giorni dalla data di nomina dell'arbitro unico o rispettivamente del terzo arbitro, depositando il lodo stesso nei termini di cui all'articolo 825 del C.P.C.

Il lodo sarà vincolante per le parti e soggetto alle impugnazioni previste dagli articoli 827 e seguenti del C.P.C.

La spesa dell'arbitrato sarà a carico della parte soccombente.

Articolo 16 - Pubblicità degli atti

Il PEC è composto dai seguenti elaborati:

Gli elaborati sopraelencati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Il Comune ed il soggetto attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti ed elaborati di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto atti pubblici allegati al P.E.C., depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla Convenzione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti, le quali da me interpellate lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà ed in conferma con me lo sottoscrivono alle ore xxxx.

Scritto a mano e a macchina da me e da persona di mia fiducia su xxx fogli, per xxxx pagine fin qui.

IN ORIGINALE FIRMATO:

ROLANDO Bruno Secondo

Giancarlo SANDRETTO

Carlo Alberto MARCOZ Notaio

